



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Procedimento 7/2026
promosso contro

- **IOSSI Ugo**, tessera n. 396803 presso la soc. A.S.D. G.B.C. STELLA (GRUPPO BOCCIOFILO CASTELLAMONTE) del Comitato Regionale Piemonte;
- e contro
- **A.S.D. G.B.C. (GRUPPO BOCCIOFILO CASTELLAMONTE)**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte (Codice: VTO021037);

PREMESSO

- che allo scrivente è pervenuta la denuncia del sig. MAULINI Daniele, Direttore della Gara regionale del Trofeo Claudio Venturini e Giacomini Rosa, svoltasi il 20.06.2026 a Omegna presso il Circolo Gattugno;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato IOSSI Ugo per avere, quest'ultimo, dapprima bestemmiato in campo e, in seguito alla conseguente ammonizione, insultato l'Arbitro. Nel documento è indicato che una volta espulso, il giocatore è andato ulteriormente in escandescenza, reiterando le ingiurie nei confronti del Direttore di Gara sino a minacciarlo, proferendo testualmente la seguente frase: *“stai attento a quello che fai, me la pagherai”*;
- che il denunciante ha sottolineato che solamente l'intervento del Presidente della G.B. STELLA ha riportato alla calma la situazione, allontanando l'incolpato dall'impianto;

CONSIDERATO

- che la condotta dell'atleta ha realizzato le infrazioni previste all'art. 60 comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib che punisce *«i comportamenti offensivi e irraguardosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara»* e lett. f) del Regolamento per le *«minacce e intimidazioni»*;
- che, la condotta del Presidente della società di appartenenza dell'incolpato, proattivo nel rimuovere il protrarsi del comportamento del suo tesserato, conduce ad accordare l'esenzione da responsabilità della società medesima, avendo realizzato tutto ciò che era possibile per sedare l'infrazione in corso;



P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **IOSSI Ugo**, la sanzione della **SQUALIFICA di DUE MESI**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 06.08.2026

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni